



**COMUNE DI RIO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7  
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)  
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

**ORDINANZA**  
**RESPONSABILE DI SERVIZIO**

N. 80 del 01.10.2025

***Oggetto:***

ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO, ALLA SOSTA E ALLA PERMANENZA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (SPECCHIO ACQUEO E SUOLO A TERRA) IN LOCALITA' CAVO – LUNGOMARE VESPUCCI DAL 1° OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2025

***Servizio:***

Servizio 4 - Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio

***Soggetti destinatari:***

VARI DESTINATARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GRASSI GIUSEPPE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4  
Gestione Del Territorio, Urbanistica E Patrimonio

**VISTI:**

- il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 che dispone la delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, quando l'utilizzazione abbia finalità turistico – ricreative, escludendo dalla indicata delega i porti e le aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale;
- il D.P.C.M. in data 21/12/1995 con il quale sono state identificate, ai sensi dell'art. 59 del d.p.r. 616/77, le aree demaniali marittime distinte per regione, escluse dalla delega;
- l'art. 105, 2° comma, lett. l) del D. Lgs. 31/03/1998, n° 112 con il quale alle regioni è stata conferita la funzione del rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con l'esclusione dei porti e delle aree di interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21/12/1995;
- la Legge Regionale Toscana n. 88 del 01.12.1998 e succ. mod. ed int., che ha trasferito la competenza ai Comuni costieri e che all'articolo 27 comma 3 recita *"Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n.1/2005), sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale"*;
- il Codice della Navigazione - approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed aggiornato con D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ed il suo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e smi;
- le Ordinanze n. 24 del 30.04.2007 "Disciplina dei limiti di Navigazione dalla Costa", n.13 del 30.04.2025 "Sicurezza Balneare" e n. 27 del 15/05/2023 "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio." emesse dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- l'Ordinanza n. 55 del 21/05/2024 "Disciplina dell'attività balneare" emessa dal Comune di Rio;
- l'Ordinanza n.45 del 23/06/2025 "MODIFICA ORDINANZA N. 55/2024 "DISCIPLINA ATTIVITÀ BALNEARI";

**CONSIDERATO** che:

- l'associazione "Circolo Nautico Cavo", in virtù della precedente occupazione, ha richiesto l'autorizzazione alla rimozione delle proprie cose e strutture giacenti nello specchio acqueo in località Cavo nei pressi di lungomare Vespucci;
- a tal fine, è stata rilasciata l'Autorizzazione Demaniale Marittima n. 21 del 30/09/2025, corrente dal 1° ottobre al 7 novembre c.a.;

**PRESO ATTO** che:

- i lavori di rimozione innanzi richiamati, avranno avviamento in data 1° ottobre 2025 e si concluderanno entro il 7 novembre p.v.;
- le aree interessate dall'intervento in parola sono perimetrate in colore giallo negli stralci ortofotografici allegati alla presente Ordinanza;

**RITENUTO** pertanto necessario – per motivi di pubblico interesse – interdire il transito, la sosta e la permanenza a persone, cose, animali ed a mezzi non autorizzati delle suddette aree demaniali marittime in località Cavo nei pressi di lungomare Vespucci, come perimetrata in colore giallo negli stralci ortofotografici allegati alla presente Ordinanza;

**CONSIDERATO** che il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo è avvenuta senza soluzione di continuità;

**VISTO** l'art. 13 della legge 24.11.2000, n. 340 e l'art. 30 del codice della navigazione;

**VISTI** gli artt.li 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 nei quali è previsto *“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”, nonché “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 16 del 23/06/2025, con il quale è stato affidato al sottoscritto, Ing. Giuseppe Di Grassi, l'incarico di Responsabile del Servizio n. 4 – Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio del Comune di Rio (LI),

## ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di interdire il transito, la sosta e la permanenza a persone, cose, animali ed a mezzi non autorizzati, dal 1° OTTOBRE al 7 NOVEMBRE 2025, delle aree demaniali marittime in località Cavo nei pressi di lungomare Vespucci, come meglio individuate in colore giallo negli stralci ortofotografici allegati alla presente Ordinanza, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

## DISPONE

di affiggere in corrispondenza delle aree di cui trattasi, copia della presente Ordinanza, nonché di posizionare apposito cartello con indicazione del qr code da cui è possibile visualizzare la suddetta Ordinanza pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Rio;

## AVVERTE

che:

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o far osservare la presente disposizione;
- *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna”* è perseguibile ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione;

## DISPONE ALTRESI'

- la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti Enti sovraordinati e Corpi di Polizia coinvolti nel procedimento in oggetto:
  - Capitaneria di Porto di Portoferraio
  - Delegazione di Spiaggia - Cavo
  - Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Pisa
  - Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano
  - Legione Carabinieri “Toscana” - Stazione di Rio
  - Regione Carabinieri Forestale “Toscana” - Nucleo Parco Portoferraio

- Polizia Locale di Rio

- la pubblicazione della presente Ordinanza mediante all'albo pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune di Rio per n. 15 (quindici) giorni;

## INFORMA

ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5, 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che:

- a) il procedimento è assegnato alla competenza del Servizio 4 – Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio;
- b) il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Di Grassi, Responsabile del Servizio 4 - Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro **sessanta (60) giorni dalla data di notifica**, nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, art. 40 e segg.) o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) **entro centoventi (120) giorni dallo stesso termine.**

Dalla Residenza comunale, il (data della firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4  
Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio  
*Ing. Giuseppe Di Grassi*

*(Documento sottoscritto con firma digitale, art. 21 Dlg. n. 82/2005 e smi)*